

TI_GERICHTE 81.2011.382 vom 20. März 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-03-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_81.2011.382

FR: TI_GERICHTE 81.2011.382 du 20 mars 2013

IT: TI_GERICHTE 81.2011.382 del 20 marzo 2013

Erwägungen

E. 5

(cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 200.- (duecento).

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CP;

rilevato che il difensore chiede l'assoluzione dell'imputato dal reato di furto d'uso, con la contestuale riduzione della pena proposta dal decreto d'accusa per gli altri reati;

sentito per ultimo l'imputato, il quale dichiara di non avere nulla da aggiungere;

richiamati gli artt. 1, 34, 42, 47, 106 CP; 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 90 cpv. 1, 95 cpv. 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 74 cpv. 4 OSStr; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell'odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione, pronuncia1. IM 1 è autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (art. 95 cpv. 1 LCStr) e infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr) per i fatti descritti nel decreto d'accusa a suo carico.

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da CHF 70.- (settanta), per un totale di CHF 1050.- (millecinquanta).

2.1.1. L'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.2. Alla multa di CHF 400.- (quattrocento);

2.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. La condanna sarà iscritta a casellario giudiziale ed eliminata trascorso il periodo fissato dall'art. 369 CP.

4. IM 1 è assolto dall'imputazione di furto d'uso (art. 94 cpv. 1 LCStr) per i fatti descritti dal decreto d'accusa a suo carico.

5. Le tasse e le spese giudiziarie di complessivi CHF 450.- (quattrocentocinquanta) sono poste nella misura di CHF 300.- (trecento) a carico di IM 1 e nella misura di CHF 150.- (centocinquanta) a carico dello Stato.

E. 5.1

La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

6. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

7. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Bellinzona

Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella.

Il Giudice:

Il Segretario:

Distinta spese	a carico di IM 1
CHF	400.- multa
CHF	140.-tassa di giustizia
CHF	160.- spese giudiziarie
CHF	700.-totale

Distinta spese	a carico dello Stato,
CHF	70.-tassa di giustizia
CHF	80.- spese giudiziarie
CHF	150.-totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.